COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Prot. 98529 del 23/10/2020

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: **Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa/sezione lavoro – nrg 199/2017 – Nassi Laura vs Comune di Pisa – Sentenza n. 226/2020 pubblicata il 1/7/2020 - liquidazione spese legali. (48C17)

Soggetto creditore:
Denominazione: Nassi Laura nata a Livorno il 27/3/1951
C.F. NSSLRA51C67E625P
Residenza: Pisa via Svezia n. 2/B

Importo complessivo del debito: € 7.613,20

di cui:	€	5.131,00= compensi
	€	769,65= spese generali 15%
	€	236,03= cap 4%
	€	6.136,68=
	€	1.350,07= IVA 22%
	€	7.486,75=
	€	126,45= spese vive
	€	7.613,20= Totale

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____
_____
_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:
- Con ricorso notificato al Comune di Pisa il 12/4/2017 la dott.ssa Laura Nassi ricorreva avanti al Tribunale di Pisa/sezione lavoro contro il Comune di Pisa per ottenere la condanna dell'Ente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dovute per le funzioni dirigenziali svolte, conferite con decisione sindacale n. 20/2010 in relazione alla riconosciuta pesatura "alta" dell'incarico assegnato svolto fino al 31/5/2011.
- Con sentenza n. 226/2020 pubblicata il 1/7/2020 il Tribunale di Pisa condanna il Comune di Pisa al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive per le funzioni dirigenziali in relazione alla pesatura "alta" dell'incarico nonché a rimborsare alla ricorrente le spese di lite oltre accessori come per legge.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
- Relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza n. 226/2020 Tribunale di Pisa/sezione lavoro
- progetto notula avvocato

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, 23/10/2020

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Alessandro Balducci

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'avv. Laura Nassi, oggi in quiescenza, è stata dirigente del Comune di Pisa. Con decisione 26/02/2010 n. 20, il Sindaco Le conferì l'incarico di dirigente della struttura organizzativa "Direzione Servizi Educativi – Politiche sociali – Politiche della casa – Sport". Tale direzione era prevista dalla macrostruttura approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 86 del 3/06/2009. Tale atto definiva una "Struttura transitoria" e una "Struttura definitiva", e in entrambe le strutture prevedeva una Direzione denominata Servizi Educativi – Politiche sociali – Politiche della casa – Sport. Nell'atto di incarico della dott.ssa Nassi, il Sindaco stabiliva che "l'indennità di posizione attribuita al dirigente per il conferimento del sopracitato incarico sarà determinata successivamente a seguito del previsto percorso sindacale, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro". Tale percorso veniva dichiarato formalmente concluso solo con la deliberazione di G.M. n. 69 dell'11/05/2011, avente ad oggetto "Pesatura posizioni dirigenziali a seguito della nuova struttura organizzativa dell'ente". La deliberazione veniva adottata sulla base di una attività istruttoria dell'OIV, che "in data 5.5.2011 ha redatto una ipotesi di pesatura delle posizioni dirigenziali sulla base dello schema di proposta della nuova struttura", ipotesi che andava a costituire l'allegato A della deliberazione medesima. In tale ipotesi, la struttura "Direzione Servizi Educativi – Politiche sociali – Politiche della casa – Sport" veniva collocata, sulla base di parametri oggettivi, approvati nell'anno 2003 - in parte aggiornati prima della produzione dell'ipotesi di pesatura alla Giunta - nella fascia alta. La Giunta, peraltro, effettuava alcuni aggiornamenti della macrostruttura. Tra essi, veniva modificata proprio la Direzione cui era stata assegnata, e ancora lo era, la dott.ssa Nassi. Da essa, infatti, veniva estrapolata, e assegnata alla Direzione ex "Consiglio Comunale", l'unità organizzativa "Politiche della Casa". In questo quadro, alle due Direzioni, così modificate, veniva assegnata la posizione media. Così alla dott.ssa Nassi, che per oltre un anno aveva diretto una struttura ritenuta dall'OIV di fascia alta, veniva attribuita, in quella nuova sede (e motivatamente, sulla base dei criteri utilizzati dall'OIV nella pesatura delle posizioni) l'indennità di posizione di fascia media.
La dott.ssa Nassi chiedeva per il periodo antecedente il trattamento previsto per la fascia alta ma la Direzione del Personale era contraria perché la collocazione in fascia alta della dirigente non risultava da nessun atto, e non poteva essere desunta in via interpretativa o di ricostruzione logica sulla base dell'assunto che ogni struttura rappresenta una vicenda a sé.
Tuttavia il peso della struttura "Direzione Servizi Educativi – Politiche sociali – Politiche della casa – Sport" era inserito nella fascia alta. Ciò risulta dall'allegato A, che contiene l'ipotesi di pesatura delle posizioni dirigenziali effettuata dall'OIV. Nella decisione 26/02/2010, n. 20, con la quale il Sindaco conferì alla dott.ssa Nassi l'incarico di dirigente della struttura, il medesimo stabiliva che *"l'indennità di posizione attribuita al dirigente per il conferimento del sopracitato incarico sarà determinata successivamente a seguito del previsto percorso sindacale, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro*". La determinazione successiva era necessariamente intesa a valere dalla decorrenza dell'incarico e, in particolare, dalla decorrenza dell'incarico dirigenziale relativo alla posizione "Direzione Servizi Educativi – Politiche sociali – Politiche della casa – Sport", comprensiva, cioè, dell'U.O., poi scorporata. È di palmare evidenza che ciò si riferiva all'anno 2010 e non alla modifica della macrostruttura, avvenuta l'11 maggio 2011 con le deliberazione n. 69 della G.M..
Per il periodo 2010-2011 spettava quindi alla Giunta determinarla ma ciò non è avvenuto. Il Sindaco si era obbligato a determinare l'indennità, con decorrenza dal momento dell'attribuzione dell'incarico. La Giunta non l'ha fatto esplicitamente, venendo meno ad una obbligazione inerente il rapporto di lavoro.Peraltro, sebbene la delibera considerata sia palesemente incompleta, la Giunta ha implicitamente fatto propria la proposta dell'OIV. Quindi doveva concedere l'indennità di fascia alta alla dott.ssa Nassi. Infatti, mentre per tutti gli altri dirigenti è stata data l'indennità prevista secondo i criteri stabiliti dall'OIV, ciò non è avvenuto nel caso della dott.ssa Nassi.
Non essendo stato possibile trovare una soluzione bonaria alla vicenda, la dott.ssa Nassi ha presentato ricorso al Tribunale di Pisa sez. Lavoro.
Preme sottolineare che in un parere riservato della stessa Direzione Avvocatura del 2016 (antecedente quindi alla proposizione del ricorso alla sezione Lavoro) era stato emesso in evidenza che "la dott.ssa

Nassi [avesse] diritto all'indennità massima per il periodo considerato, e che un giudizio avanti al giudice del lavoro avrebbe, con tutta probabilità, un esito infausto per l'Amministrazione, con aggravio di spese legali" (prot. 29251 del 14.4.2016). A tale parere non è stato dato seguito né dalla Giunta né dalle strutture preposte alla gestione del personale.
Notificato il ricorso, l'Avvocatura civica si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni avversarie. Questa però nel corso di causa, ha sollecitato una definizione bonaria della controversia ma non vi è stato alcun riscontro in senso positivo (prot. 13685 del 9.2.2018): pertanto ha esercitato la difesa sulla base degli atti in suo possesso ma l'esito era prevedibile in quanto tutto dimostrato attraverso prove documentali.
Con sentenza n. 226/2020 pubblicata in data 1° luglio 2020, il Tribunale di Pisa/sezione lavoro ha condannato il Comune di Pisa in merito al ricorso promosso dalla dott.ssa Laura Nassi – già dipendente di questo Ente – per ottenere le differenze di retribuzione in relazione all'indennità di posizione per l'incarico di Dirigente della direzione Servizi educativi -politiche sociali svolto dal 1.3.2010 fino al 13.5.2011, in forza della determina sindacale n° 20 del 26.02.2010 attuativa delle delibere nn. 101 del 30.06.2009 e 36 del 23.02.2010.
La sentenza ha riconosciuto alla ricorrente di avere gestito una direzione di fascia "alta", senza che venissero contestati dall'Amministrazione comunale i risultati raggiunti (chiusura della graduatoria ERP ferma al 2008; approvazione del regolamento dell'Agenzia casa; conseguente convenzione con APES; ristabilimento di un rapporto corretto e costruttivo con le OO.SS.); pertanto ha ritenuto fondato il mancato riconoscimento della retribuzione corrispondente alla pesatura "alta" dell'incarico e ha quindi condannato il Comune di Pisa al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive pari ad € 7.557,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo. Il Tribunale ha altresì condannato il Comune a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, determinate in euro 5.131,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa per una somma pari ad € 7.613,20.
La proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio per le spese giudiziali spetta alla Direzione avvocatura per l'importo pari ad € 7.613,20. Mentre per la parte spettante alla dott.ssa Nassi spetta alla Direzione Personale provvedere alla quantificazione pari ad € 7.557,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo.

Avv. Giacomo Mannocci

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco, pronunzia, a seguito di trattazione scritta ex di art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 18/20 conv. in l. 27/20, la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro n. r.g. 199/2017

tra

Laura Nassi (C.F. NSSLRA51C67E625P) nata a Livorno il 27.03.1951, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Massimo G. Messina, presso il cui studio in Pisa, via Cardinale Pietro Maffi n. 11, è elettivamente domiciliata

ricorrente

e

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, domiciliato come in atti

resistente

conclusioni della ricorrente: previo accertamento della legittimità nell'an e nel quantum, delle pretese creditorie azionate nel presente giudizio, condannare il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Pisa, via degli Uffizi n. 1-Palazzo Gambacorti al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive dovute, per le svolte funzioni dirigenziali conferite con decisione sindacale n. 20 del 26.02.2010, in relazione alla riconosciuta pesatura "alta" dell'incarico assegnato e cosi al pagamento della somma di € 7.557,00 oltre interessi e rivalutazione.

conclusioni del resistente: rigetto del ricorso

Ragioni della decisione

L'Avv. Laura Nassi, dirigente del Comune di Pisa, agisce per ottenere le differenze di retribuzione in relazione all'indennità di posizione per l'incarico di dirigente della <<direzione Servizi

Firmato Da: TURCO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eac75d5c7 ee6d9cd9b7de561ae4ed3

educativi -politiche sociali- politiche della casa-sport>> svolto [deve ritenersi dal 1.3.2010 - data indicata nel conferimento dell'incarico -] sino al 13.5.2011, in forza della determina sindacale n° 20 del 26.02.2010 attuativa delle delibere nn. 101 del 30.06.2009 e 36 del 23.02.2010.

La ricorrente deduce a tal proposito di avere gestito una direzione di fascia "alta", dettagliando i risultati raggiunti (chiusura della graduatoria ERP ferma al 2008; approvazione del regolamento dell'Agenzia casa; conseguente convenzione con APES; ristabilimento di un rapporto corretto e costruttivo con le OO.SS.), lamentando il mancato riconoscimento della retribuzione corrispondente alla pesatura "alta" dell'incarico, concludendo come in epigrafe riportato.

Il Comune si è costituito contestando le pretese della ricorrente ed in particolare deducendo che la delibera di Giunta n. 69/2011, con cui erano state recepite le indicazioni dell'organismo interno di valutazione, aveva collocato la direzione servizi educativi – affari sociali in fascia media.

Il ricorso è fondato.

La delibera di GC 101 del 30.6.2009 approvò la disciplina sugli incarichi dirigenziali ivi allegata (all. 1), con cui era previsto (art. 2 dell'allegato) che il trattamento economico dei dirigenti potesse essere integrato con assegni *ad personam*.

La delibera della Giunta comunale n. 36 del 23.2.2010, approvando la modifica degli incarichi dirigenziali di cui all'allegato 1, confermava la possibilità di integrare il trattamento economico dei dirigenti (equivalente a quello previsto dai ccni) con provvedimento motivato della giunta.

A seguito del previsto iter, la Giunta comunale perveniva a "pesare" le posizioni dirigenziali, ma soltanto con delibera n. 69 del 11 maggio 2011; con tale provvedimento il Comune riorganizzava nel contempo alcune strutture degli uffici e tra questi la <<Segreteria del Consiglio comunale>> (aggregandovi le Politiche della casa), e la <<Direzione servizi educativi affari sociali e politiche della casa>> (rinominandola "Servizi educativi - affari sociali" e scorporando da essa le "Politiche della casa"). Nel far ciò, la Giunta collocava dette strutture nella fascia media.

Restava però fuori dalla pesatura, almeno all'apparenza, la <<Direzione Servizi educativi -politiche sociali- politiche della casa-sport>> già affidata alla ricorrente.

E' evidente che la ricorrente avesse una aspettativa a vedersi riconoscere la fascia di sua spettanza sin dall'affidamento dell'incarico.

Firmato Da: TURCO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eac75d5c7ee6d9cd867de561ae4ed3

Ora, se si legge la delibera di Giunta 69/2011 alla luce del canone della totalità (che è principio generale di interpretazione degli atti giuridici), ci si avvede subito che l'atto richiamava nei "considerando" le valutazioni dell'organismo indipendente di valutazione, cioè dell'organo tecnico sulle cui valutazioni si determinò la Giunta; atto, peraltro, allegato alla delibera; così come è abbastanza evidente che la delibera dovesse "coprire" anche il lasso temporale esteso dalla previsione del meccanismo retributivo per i dirigenti (delibera 23.2.2010) sino alla sua complessa attuazione.

Su tali premesse, va poi considerato che il tenore generale della delibera 69/2011 sembra riferirsi in termini generali alla graduatoria delle posizioni dirigenziali, dando atto dell'ipotesi di pesatura delle posizioni dirigenziali sulla base dello schema di proposta della nuova struttura, con ciò facendo un rinvio espresso e sistematicamente importante, sul piano ermeneutico, alle stime dell'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) espresse nel verbale dell'OIV del 5.5.2011 e nello schema *ivi* allegato.

In tale schema, la posizione relativa ai <<Servizi educativi – affari sociali – Politiche della casa->>, cioè esattamente le unità funzionali corrispondenti alla posizione ricoperta dalla ricorrente, sono collocati in fascia "Alta". E la collocazione in <<fascia alta>> viene sostanzialmente ammessa anche nelle note difensive del comune (<<Nel 2003 la Direzione Servizi educativi- Affari sociali- Politiche della casa era nella fascia alta mentre nel 2011 viene inserita nella fascia media>>).

Tutto ciò porta a ritenere che la retta interpretazione della delibera comporti il sostanziale riconoscimento della collocazione della posizione ricoperta dalla ricorrente nel periodo indicato in fascia alta.

Del resto, sarebbe illogico disconoscere tale collocazione per via di una diversa attribuzione di competenza, valevole per il futuro, ed anzi nuovamente emerge l'irrazionalità nel non considerare che la "sottrazione" di funzioni prima affidate alla direzione gestita dalla Nassi palesa proprio che, per il passato, la posizione della ricorrente era più considerevole.

Né sembra contraddire tale conclusione, anzi ne rimarca vieppiù la validità, il fatto che il Comune non abbia a ben vedere neppure specificamente contestato l'utile svolgimento delle attività allegate dalla ricorrente, a dare maggiore concretezza allo svolgimento di compiti effettivamente esemplificativi di una attività più complessa di quella che sarebbe stata possibile alla ricorrente dopo la modifica della struttura.

Anche in relazione ai conteggi delle differenze devesi considerare che non emerge una valida contestazione da parte del Comune, tanto più che la ricorrente ha provveduto a dettagliare anche i parametri del calcolo (- valori annui lordi per tredici mensilità della retribuzione di posizione media e alta per il periodo 26.02.2010/13.05.2011: media € 33.253,40, alta € 38.753,40; -

Firmato Da: TURCO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eac75d5c7ee6d9cd867de561ae4ed3

differenza retributiva annuale pari ad € 5.550,00, corrispondente ad € 458,00 al mese, importo da moltiplicare per i 16 mesi e ¼ di durata dell'incarico per un totale dovuto di € 7.557,00).

La domanda va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza, determinate sulla base dei valori medi dei parametri previsti per la coerente fascia di valore.

Per questi motivi

definitivamente pronunziando, condanna il Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive per le funzioni dirigenziali conferite alla ricorrente con determina sindacale n. 20 del 26.02.2010 in relazione alla pesatura "alta" dell'incarico, differenze pari ad € 7.557,00, oltre interessi e rivalutazione dal di della maturazione del diritto al saldo. Condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, determinate in euro 5.131,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa.

Pisa, 1.7.2020

il Giudice dott. Vincenzo Turco

Firmato Da: TURCO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1eac75d5c7ee6d9cd867de561ae64ed3

STUDIO LEGALE MESSINA-Piazza Vittorio Emanuele II n. 18/a int. 9-PISA-Tel 050564913
fax 050564283
studiolegalemessina@interfreepec.it

Conteggi effettuati come da Sentenza n. 226/2020 Tribunale di Pisa Sez. Lavoro

Compensi spettanti ***Avv. Massimo G. Messina***

Compensi	€ 5.131,00
Spese Generali	€ 769,65
	€ 5.900,65
C.P.A. 4%	€ 236,03
Imponibile	€ 6.136,68
I.V.A. 22%	€ 1.350,07
Spese Esenti	€ 126,45
Totale	**€ 7.613,20**